

**D.g.r. 18 maggio 2020 - n. XI/3144****Bando Impianti Sportivi 2020 - Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Viste:

- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare:
  - l'art. 1 lettera g), che pone tra le finalità della legge, la promozione di una maggiore fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti presenti nelle istituzioni scolastiche e nelle aree urbane attrezzate all'aperto;
  - l'art. 3 comma 2 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di individuare annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi, per il sostegno alla realizzazione, all'adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, compresi quelli scolastici, e di aree attrezzate all'aperto, come specificato alla lettera f);
  - all'art. 4, comma 1, che stabilisce la possibilità di avvalersi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di strumenti quali, la concessione di contributi a fondo perduto, in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato;
- le «Linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» approvate con d.c.r. 13 novembre 2018 n. XI/188, nelle quali è previsto, di avvalersi anche della sinergia tra molteplici strumenti finanziari in collaborazione tra i diversi attori (Istituto per il Credito Sportivo, CONI, ANCI, ecc.), per un più efficace coordinamento delle risorse economiche ed una significativa sostenibilità gli interventi;

## Richiamato:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, ed in particolare l'obiettivo specifico 108. Econ. 6.1. Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi;
- la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2019, approvata con d.g.r. n. 2342 del 30 ottobre 2019;
- la risoluzione n. 28, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019, approvata con deliberazione del Consiglio n. 766 del 26 novembre 2019;
- l'OdG n. 800 concernente gli investimenti per gli impianti sportivi d.c.r. n. XI/848 17 dicembre 2019, che invita la Giunta regionale a «incrementare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, le risorse che finanzino la missione inerente alla manutenzione degli impianti sportivi per garantire l'adeguamento, l'ampliamento e la sicurezza degli impianti sportivi al fine di poter offrire ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica sportiva in impianti sicuri.»;

Vista la Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) per la concessione e gestione delle agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi inerenti al patrimonio infrastrutturale lombardo nel periodo 2020 – 2023, approvata con d.g.r. n. XI/3045 del 15 aprile 2020 e sottoscritta in data 15 maggio 2020, che disciplina la cooperazione tra le Parti per la concessione e la gestione delle agevolazioni finanziarie, finalizzate alla realizzazione di interventi ed azioni riferite ad interventi di costruzione, riqualificazione ed ampliamento dell'impiantistica sportiva di uso pubblico, finalizzati altresì all'efficientamento gestionale degli impianti sportivi, con lo scopo di favorire al massimo l'incremento e la riqualificazione del patrimonio infrastrutturale lombardo;

Dato atto che la Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) Regione Lombardia prevede:

- all'art. 4, che al fine di favorire gli interventi di realizzazione, riqualificazione e ampliamento dell'impiantistica sportiva

di uso pubblico sul territorio lombardo le Parti possono, ciascuna per quanto di competenza, concedere ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed individuati dalla Regione, agevolazioni o mettere a disposizioni specifici prodotti finanziari, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, consistenti in:

- contributi regionali in conto capitale a fondo perduto, nei limiti previsti dalla normativa applicabile;
- contributi regionali in conto capitale destinati alla copertura della quota di cofinanziamento dei mutui stipulati con l'Istituto per il Credito Sportivo;
- agevolazioni consistenti in contributi, a riduzione del tasso d'interesse, per i mutui stipulati con l'Istituto per il Credito Sportivo, alle condizioni che saranno stabilite nei singoli provvedimenti Regionali;
- mutui chirografari (c.d. «light»), con procedure di istruttoria e perfezionamento semplificate, di importo fino a 60.000 Euro;
- accesso al Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (art. 90, legge 289/2002), gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo e possibile costituzione di un Fondo di garanzia apportato dalla Regione;
- contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive a valere sul Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva;
- altri strumenti specifici, valutati di volta in volta, sulla base delle specifiche esigenze, e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme statutarie di Regione Lombardia e dell'Istituto;
- all'art. 5, che le rispettive modalità di partecipazione alle agevolazioni finanziarie concesse, le condizioni e le modalità di cooperazione tra le Parti, saranno stabilite di volta in volta nei singoli provvedimenti che saranno approvati dalla Giunta Regionale in attuazione della Convenzione citata;
- all'art. 6, che possono essere potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni regionali e/o delle agevolazioni attivate da ICS i soggetti pubblici o privati che perseguono, anche indirettamente, finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali;

Vista l'Anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo (art. 7, l.r. 26/2014), dalla quale risulta che alla data del 13 maggio 2020 sono censiti in Lombardia:

- n. 12.930 impianti sportivi (per 40.284 spazi di attività), dei quali 718 risultano non funzionanti o parzialmente funzionanti;
- circa il 70% degli impianti sportivi (n. 8.834) risulta di proprietà pubblica, contro i 4.096 impianti sportivi di proprietà privata;
- oltre il 70% degli impianti sportivi di proprietà pubblica (6.187) risulta a gestione pubblica, contro i 2.647 impianti a gestione privata o mista;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

## Preso atto:

- del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delle successive disposizioni attuative del decreto-legge recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e di tutte le ulteriori disposizioni e dei successivi atti di proroga delle stesse, e delle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 contenute nelle Ordinanze di Regione Lombardia, intervenuti nel periodo marzo – aprile 2020;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, che prevede, tra l'altro, misure urgenti di contenimento del contagio applicate all'attività sportiva, e l'emanazione di apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volte a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, ed in particolare delle sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi

## Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 22 maggio 2020

olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, previo adeguamento alle presenti linee guida;

Visto le «Linee-Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali», approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport con Prot. n. 3180 del 3 maggio 2020;

Rilevato che le citate Linee-Guida sono volte a fornire indicazioni generali e azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura individuale nei termini sopra individuati a seguito del lockdown per l'emergenza COVID-19, e che esse dovranno essere declinate per le singole discipline a cura degli organismi sportivi di riferimento;

Visto il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto il 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni datoriali - su invito del presidente del Consiglio e dei ministri dell'Economia, del Lavoro, delle Politiche sociali, dello Sviluppo economico e della Salute - e integrato in data 24 aprile 2020 in vista della c.d. Fase 2 di progressiva riapertura delle attività economiche dopo la fase di lockdown;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di COVID-19 e le relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno avuto effetti negativi sul sistema economico comportando oggettive difficoltà per gli operatori sportivi e i siti sportivi lombardi interessati dal lockdown, con effetti ancora più forti per il tessuto delle associazioni/società sportive e degli Enti Locali proprietari dei siti sportivi lombardi e i concessionari degli stessi nella fase di riapertura che dovranno affrontare gli investimenti necessari per consentire gli imprescindibili livelli di sicurezza e prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID 19;
- è interesse di Regione Lombardia, attivare nell'ambito della suddetta Convenzione con l'Istituto del Credito Sportivo, una misura finalizzata a rilanciare gli impianti sportivi pubblici di uso pubblico in Lombardia, per una maggiore fruibilità, attrattività e sostenibilità gestionale nel tempo degli stessi, sostenendo i Proprietari ed i gestori degli impianti sportivi ad attuare interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, oltre che la realizzazione di nuovi, per poter offrire ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica sportiva in impianti sicuri;
- tra gli investimenti caratterizzati da urgenza ed indifferibilità quali l'adeguamento alle norme di sicurezza, di riqualificazione e rinnovamento degli impianti sportivi e della rete dei servizi offerti, potranno rientrare quelli da adottare per la riapertura in sicurezza delle attività sportive, nel rispetto delle indicazioni contenute nel già citato protocollo tra organizzazioni sindacali e datoriali e nelle Linee-Guida di prossima emanazione in ambito sportivo, sia per i lavoratori, sia per i clienti / utenti, sia per i fornitori, in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19;
- Ritenuto necessario, sulla base del fabbisogno emerso dal territorio regionale e dalle informazioni rilevate dall'Anagrafe degli impianti sportivi regionale, attivare un'iniziativa volta al rilancio degli impianti sportivi pubblici nei Comuni lombardi, tramite l'assegnazione di contributi per interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti oltre alla realizzazione di nuovi, anche al fine di realizzare gli interventi adeguati sugli impianti sportivi per la ripresa in sicurezza delle attività;

Visti:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), con particolare riferimento al punto 197 (riportante esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri), lettera a), g) e h);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, così come modificato dal Regolamento n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti

agli investimenti per le infrastrutture sportive, che si applica fino al 31 dicembre 2020;

- la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 con la quale sono state adottate le determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell'art. 55;
- la comunicazione della citata d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 a seguito della quale la Commissione Europea ha registrato il regime di aiuti n. SA. 49295 in data 6 ottobre 2017 con scadenza 31 dicembre 2020;

Viste la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020)1863 final - del 3 aprile 2020 e la Comunicazione sulla Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 2215 final - del 3 aprile 2020 e s.m.i.;

Visto che la Commissione Europea riconosce:

- misure temporanee in materia di aiuti di stato attraverso aiuti sotto diverse forme alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, con aiuti concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (salvo proroghe), ferme restando le possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
- come oggettiva la situazione di crisi economica con il nesso causale con la pandemia e ritenere ammissibili, legali e compatibili le misure economiche adottate dal 1 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 per tutte le imprese di ogni settore, tranne per le imprese in difficoltà prima del 31 dicembre 2019;

Ritenuto che la concessione dei contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, possa avvenire nel rispetto del regime SA. 49295 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12), e fatto salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020, modificata dalla Comunicazione C (2020) 2215 del 30 aprile 2020 e s.m.i., ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all'interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti e nei limiti e per la durata del regime di aiuto a seguito della decisione della Commissione Europea che approva il nuovo regime quadro italiano;

Dato atto che, in caso di interventi su impianti sportivi nei quali verranno svolte attività economiche, che incidono o che potrebbero incidere sugli scambi tra stati membri, alterandone la libera concorrenza, i contributi previsti dalla presente deliberazione richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014:

- non saranno concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1;
- non saranno concessi alle imprese in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, par. 1 punto 18 del Regolamento U.E. n. 651/2014, in quanto applicabile;
- non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali o che, pur essendo stati destinatari di un'ingiunzione di recupero, hanno provveduto al rimborso dell'intero importo oppure hanno depositato il medesimo importo dell'aiuto illegale in un conto corrente bloccato;

Dato atto che, in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo di cui alla Comunicazione (2020) 1863 e s.m.i., le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000

che attestati di non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;

Stabilito che l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, verrà demandata a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici i vincoli e la durata del regime nonché quelli relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);

Dato atto che ove necessario, Regione Lombardia ed Istituto per il Credito Sportivo, ognuno per la propria competenza, procederanno pertanto:

- alle verifiche di cui agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto necessario approvare, i criteri per l'assegnazione di contributi ed agevolazioni finanziarie per la realizzazione, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi proprietà pubblica sul territorio lombardo («Bando Impianti Sportivi 2020») e necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore di Enti Pubblici e gestori nella fase di riattivazione dei siti sportivi per le attività sportive dopo la fase di lockdown che, nello specifico prevedono la concessione di un contributo in conto capitale a fondo perduto da parte di Regione Lombardia, ed ulteriori possibilità di finanziamento opzionale per la realizzazione del medesimo progetto per la quota di progetto non coperta da contributo regionale, che potrà essere richiesta dai soggetti beneficiari direttamente ad ICS in una delle seguenti forme:

- Concessione di un mutuo a tasso agevolato con abbattimento di quota d'interesse da parte dell'ICS a valere sul Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva;
- Concessione di un mutuo chirografari (c.d. «light»), con procedure di istruttoria e perfezionamento semplificate;
- Accesso al Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo di cui all'articolo 90 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003);

come riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della comunicazione in data 14 maggio 2020 con la quale l'Istituto per il Credito Sportivo ha condiviso i contenuti

di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di stabilire, nei limiti delle attuali risorse disponibili, che la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi agli impianti sportivi di proprietà pubblica ammonta a € 7.500.000,00, la cui copertura è data a valere sul capitolo 6.1.203.5372 che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

- 500.000,00 sull'Esercizio 2020;
- 1.000.000,00 sull'Esercizio 2021;
- 6.000.000,00 sull'Esercizio 2022;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio dell'Istituto del Credito Sportivo, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA DI PROPRIETÀ PUBBLICA SUL TERRITORIO LOMBARDO (BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono anche stabilite le modalità di partecipazione alle agevolazioni finanziarie concesse, nonché le condizioni e le modalità di cooperazione con l'Istituto per il Credito Sportivo, in attuazione della Convenzione sottoscritta con Regione Lombardia il giorno 15 maggio 2020;

2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a € 7.500.000,00, la cui copertura è data a valere sul capitolo 6.1.203.5372 che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

- 500.000,00 sull'Esercizio 2020;
- 1.000.000,00 sull'Esercizio 2021;
- 6.000.000,00 sull'Esercizio 2022;

3. di prevedere che la concessione dei contributi avviene - fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, sono assegnati nel rispetto della d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 e del regime SA. 49295 - ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020 e s.m.i., nei limiti e per la durata regime di aiuto della decisione della Commissione Europea che approva il nuovo regime quadro italiano; ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all'interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti;

## Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 22 maggio 2020

4. demandare l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici i vincoli e la durata del regime nonché quelli relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;

5. di dare atto che con successivo provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani si provvederà, entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, all'emanazione del bando attuativo della presente misura (BANDO 2020 IMPIANTI SPORTIVI), nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;

6. di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di trasmettere il presente atto all'Istituto per il Credito Sportivo e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



## ALLEGATO A

TITOLO	BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020 - CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA DI PROPRIETÀ PUBBLICA SUL TERRITORIO LOMBARDO.
FINALITÀ	<p>L'iniziativa è finalizzata al rilancio degli impianti sportivi pubblici nei Comuni lombardi, per una maggiore fruibilità, attrattività e sostenibilità gestionale nel tempo degli stessi, attraverso il sostegno di interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, nonché con la realizzazione di nuovi impianti, per poter offrire ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica sportiva in impianti sicuri.</p> <p>Grande attenzione sarà posta, tra l'altro, agli interventi caratterizzati da urgenza ed indifferibilità quali l'adeguamento alle norme di sicurezza, di riqualificazione e rinnovamento degli impianti sportivi e della rete dei servizi offerti, da adottare per la ripresa in sicurezza delle attività sportiva, sia per i lavoratori, sia per i clienti / utenti, sia per i fornitori, in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19.</p>
R.A. PRS XI LGS.	108. Econ.6.1.108 "Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi"
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Enti Pubblici, in qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi pubblici di uso pubblico.</p> <p>Soggetti privati aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie in qualità di concessionari o titolari della gestione di impianti sportivi di proprietà di Enti Pubblici e di uso pubblico, individuati secondo la Legge Regionale 14 dicembre 2006, n. 27 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali".</p> <p>La convenzione/concessione per la gestione per l'impianto sportivo deve avere scadenza almeno fino al 2023.</p> <p>Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda.</p> <p>I soggetti beneficiari ai quali sono stati assegnati contributi regionali su progetti di realizzazione o riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica con i Bandi 2018 – Iniziativa 1 (Decreto n. 11034 del 26 luglio 2018) e Bando 2018 – Iniziativa 2 – Interventi di tipologia A (Decreto n. 13188 del 18 settembre 2018), ovvero all'interno di strumenti di programmazione negoziata in corso o non ancora conclusi, e per i quali è stato previsto un contributo a fondo perduto da parte di Regione Lombardia, possono chiedere un contributo regionale, limitatamente agli interventi caratterizzati da urgenza ed indifferibilità da adottare per la ripresa in sicurezza delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19 (Punto 4).</p>

	<p>Per impianti sportivi “di uso pubblico” si intendono le strutture sportive di proprietà pubblica, a gestione diretta o affidate a privati in concessione o convenzione per la pratica delle discipline sportive, previo pagamento, se previsto, di una tariffa di utilizzo.</p>
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<p>La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 7.500.000,00 di risorse di Regione Lombardia, esclusivamente a copertura delle spese di investimento.</p> <p>La parte del quadro economico progettuale non finanziata dal contributo regionale a fondo perduto in conto capitale potrà essere finanziata da un mutuo agevolato concesso, con proprie risorse finanziarie, dall'Istituto per il Credito Sportivo, senza limite di importo. I contributi in conto interesse eventualmente fruiti su tale mutuo sono concessi dall'ICS a valere sul “Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi per finalità sportive” di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e nei limiti delle sue disponibilità.</p> <p>Considerato l'intento di voler garantire un contributo per il miglioramento ed il potenziamento dell'impiantistica sportiva su tutto il territorio della Regione, le risorse disponibili saranno ripartite su base territoriale fra le 11 Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, con quote proporzionali calcolate in base ai dati ISTAT della popolazione ivi residente e/o in base al numero degli impianti sportivi presenti nel territorio della Provincia (Fonte: Anagrafe Impianti Sportivi).</p> <p>In caso di risorse residue rispetto all'intero importo assegnabile su base provinciale, le stesse saranno riassegnate, previa verifica del punteggio ammissibile, secondo il criterio della data di presentazione della domanda.</p>
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<p>Risorse proprie regionali pari a € 7.500.000,00 sul capitolo 6.01.203.5372 “Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento degli impianti sportivi già esistenti del bilancio regionale 2020/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 500.000,00 sul bilancio 2020;</li> <li>- € 1.000.000,00 sul bilancio 2021;</li> <li>- € 6.000.000,00 sul bilancio 2022.</li> </ul> <p>I contributi in conto interessi a valere sul “Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi per finalità sportive” di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 stanziati a sostegno del presente Bando regionale, saranno concessi su un importo complessivo massimo di mutui pari ad € 10.000.000,00.</p>
<b>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<p>L'agevolazione consiste nella:</p> <p>A) concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle sole spese ammesse a contributo.</p>

	<p>Il contributo è concesso nel limite minimo di € 20.000,00 e massimo di € 150.000,00.</p> <p>Il valore dell'investimento minimo del progetto (quadro tecnico economico complessivo) deve essere almeno pari a € 40.000,00.</p> <p>Ulteriore possibilità di finanziamento opzionale che potrà essere richiesta dai soggetti beneficiari direttamente ad ICS, per la quota di progetto non coperta da contributo regionale:</p> <p>B) Concessione di un mutuo a tasso agevolato dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), con abbattimento di quota d'interesse da parte dell'ICS a valere sul Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva: il contributo in conto interessi a supporto della presente iniziativa è stabilito nella misura dell'1% sui mutui degli Enti Locali e dell'1,30% sui mutui dei soggetti diversi dagli Enti locali.</p> <p>Per la concessione dei contributi è necessario acquisire il parere favorevole del CONI sul progetto di livello almeno definitivo. I mutui avranno un ammortamento di durata fino a 25 anni per gli Enti Locali e fino a 20 anni per i soggetti diversi dagli Enti Locali, e saranno concessi ad un tasso determinato secondo il "Piano dei tassi" che verrà allegato al Bando, e fatto salva la possibilità per i mutuatari di ottenere l'applicazione di agevolazioni in conto interessi più convenienti, se presenti in altre iniziative attive di ICS (es. Bando "Sport Missione Comune 2020" per mutui a "tasso zero" per gli Enti locali). Per i mutui dei soggetti diversi dagli Enti Locali l'ICS potrebbe non finanziare interamente la quota del quadro economico di progetto a carico del soggetto beneficiario del contributo regionale a fondo perduto;</p> <p>C) Concessione di un mutuo chirografari (c.d. "light"), con procedure di istruttoria e perfezionamento semplificate, di importo fino a € 60.000,00 e durata massima di 7 anni;</p> <p>D) Accesso al Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo, di cui all' articolo 90 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003), nella massima misura ammissibile dell'80% dell'ammontare del finanziamento concesso, per i soggetti privati che beneficiano del mutuo agevolato ICS. Il premio annuo di garanzia è pari allo 0,25% dell'importo garantito (o allo 0,35% nel caso in cui la garanzia del Fondo sia l'unica garanzia richiesta per il mutuo).</p> <p>Nel caso di richiesta di concessione di un mutuo presentato dai soggetti privati concessionari / titolari della gestione degli impianti, la convenzione / concessione per la gestione dovrà avere scadenza con data non anteriore a quella di restituzione dell'ultima rata di mutuo stipulato con l'Istituto per il Credito Sportivo. In caso contrario, il Proprietario degli impianti dovrà produrre una dichiarazione dalla quale si evinca la volontà di adeguare la durata</p>
--	---

	<p>della convenzione / concessione, che dovrà essere adeguata prima della concessione del mutuo.</p>
<p><b>REGIME DI AIUTO DI STATO</b></p>	<p>Gli interventi saranno finanziati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 artt. da 1 a 12 ed art. 55, inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, e con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a e 8 ) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10 e12), fatti salvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE, par.1, come risultante della documentazione del richiedente;</li> <li>- un successivo inquadramento, previa notifica unica statale o regionale, nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19/03/2020 modificata dalla Comunicazione C (2020) 2215 del 3/04/2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all'interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto.</li> </ul> <p>L'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, è demandata a provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Sport e Giovani che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale e ad eventuali regole di cumulo.</p> <p>Gli aiuti concessi nell'ambito del Quadro Temporaneo seguiranno le regole ivi previste.</p>
<p><b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammissibili interventi sul patrimonio impiantistico sportivo regionale esistente o di nuova realizzazione di proprietà pubblica riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la realizzazione di nuovi impianti sportivi;</li> <li>2) l'ampliamento di impianti sportivi esistenti;</li> <li>3) la riqualificazione di impianti sportivi esistenti: recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento sismico, efficientamento energetico, messa a norma e messa in sicurezza;</li> <li>4) la realizzazione di interventi caratterizzati da urgenza ed indifferibilità, quali l'adeguamento alle norme di sicurezza, di riqualificazione e rinnovamento degli impianti sportivi e della rete dei servizi offerti, e l'acquisto di macchinari, da adottare per la ripresa in sicurezza delle attività, sia per i lavoratori, sia per i clienti / utenti, sia per i fornitori, in conseguenza all'emergenza</li> </ol>



	<p>epidemiologica COVID-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisto macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti, acquisto strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali; interventi strutturali all'impianto di aerazione, installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo, interventi strutturali o temporanei su layout o arredi finalizzati al distanziamento sociale, alla separazione dei percorsi e degli ingressi/uscite ecc.)</p> <p>Gli interventi devono essere realizzati unicamente su impianti sportivi ubicati in Lombardia ed inseriti nell'Anagrafe degli impianti sportivi regionale, al momento della presentazione della domanda. Sono ammesse anche le palestre ad uso scolastico, solo se utilizzate in orario extra scolastico, ad eccezione che la stessa sia l'unico impianto sportivo al coperto presente nel Comune.</p> <p>Gli interventi non devono essere stati avviati al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Le spese relative agli interventi di cui alla lettera 4) sono ammissibili dal 22 marzo 2020 (data di approvazione del D.p.c.m. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale").</p> <p>Il termine massimo entro cui gli interventi dovranno essere realizzati è il 31/10/2022.</p>
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Sono ammesse a contributo le spese, per gli interventi connessi ai seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) lavori, opere civili ed impiantistiche;</li><li>b) spese tecniche per la realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.);</li><li>c) acquisto di arredi ed attrezzature sportive, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva da parte delle persone con disabilità, purché di stretta pertinenza dell'impianto sportivo.</li><li>d) acquisto di macchinari e attrezzature in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali; macchinari per la sanificazione e disinfezione degli impianti sportivi, per la purificazione dell'aria; termoscanter e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza; strumenti e attrezzature di igienizzazione anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie, ecc.);</li><li>e) spese relative ad opere di non specifica destinazione sportiva purché necessarie alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva degli impianti sportivi;</li></ul>

	<p>f) ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo attinente alla realizzazione dell'intervento, se non recuperabile. L'IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui essa è a carico definitivo del soggetto. Non sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto di terreni e fabbricati.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa "a sportello", secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Inoltre sarà adottata una valutazione delle domande con attribuzione di punteggio per stabilire una soglia minima di qualità progettuale.</p> <p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo entro 60 giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p>
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande di contributo dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il sito <a href="http://bandionline.it">http://bandionline.it</a>.</p> <p>I termini per la presentazione delle domande e delle rendicontazioni verranno declinati puntualmente nel Bando.</p> <p>L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Regione Lombardia, in qualità di soggetto gestore.</p> <p>Le domande pervenute verranno esaminate fino ad esaurimento delle risorse disponibili ripartite su base provinciale, e comunque fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 20% della dotazione finanziaria del Bando.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;</li> <li>- sussistenza dei requisiti soggettivi, riferiti alla qualifica del soggetto beneficiario, previsti dal Bando di successiva emanazione;</li> <li>- conformità degli interventi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani paesaggistico-ambientali vigenti;</li> <li>- rispetto dei costi minimi di investimento previsti;</li> <li>- presenza di progetto approvato dall'Ente proprietario;</li> <li>- presenza di parere CONI o di richiesta parere CONI;</li> <li>- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione.</li> </ul> <p>L'istruttoria di ammissibilità tecnica delle domande, finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verificare la coerenza dei progetti con le finalità del Bando e delle tipologie degli interventi ammissibili;</li> <li>- determinare l'entità della spesa ammissibile a contributo;</li> <li>- quantificare il contributo concedibile.</li> </ul>

</

	<p>ammessi a finanziamento, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande che saranno istruite in ordine cronologico per consentire l'erogazione in tempi rapidi.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento per ciascuna pratica sarà di 60 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.</p> <p>Al termine delle fasi istruttorie formale e tecnica, Regione Lombardia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procederà all'approvazione del provvedimento di concessione del contributo;</li> <li>- comunicherà entro 15 giorni al beneficiario la documentazione utile ai fini della stipula del contratto di Agevolazione finanziaria e da trasmettere all'Istituto per il Credito Sportivo per la concessione del mutuo e per l'eventuale accesso al Fondo di Garanzia e la concessione dei contributi in conto interessi.</li> </ul> <p>L'ICS provvederà alla concessione del mutuo e delle relative agevolazioni a seguito di istruttoria effettuata direttamente dall'ICS.</p>
<b>SOGGETTO GESTORE</b>	<p>Regione Lombardia, per l'esame delle domande e la concessione delle agevolazioni in conto capitale a fondo perduto.</p> <p>Istituto per il Credito Sportivo, per quanto attiene la concessione dei mutui, il Fondo per la concessione dei contributi in conto interessi per finalità ex-Lege 1295/1957 ed il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva art. 90 ex-Lege 289/2002.</p>
<b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<p>Il contributo (a fondo perduto) sarà erogato, compatibilmente con gli esercizi finanziari delle risorse stanziato a bilancio, da suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammissibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In via prioritaria, per i proprietari / gestori con assegnazione del contributo fino a € 30.000,00 per piccoli interventi urgenti ed indifferibili legati unicamente all'emergenza Covid-19: <ul style="list-style-type: none"> <li>o a saldo, a seguito della rendicontazione finale degli interventi (nel 2020);</li> </ul> </li> <li>- Per i Proprietari con assegnazione di contributo superiore a €. 30.000,00: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 1° quota di contributo entro dicembre 2020 ad accettazione del contributo;</li> <li>o 2° quota di contributo ad inizio lavori (nel 2021);</li> <li>o 3° quota di contributo alla presentazione della rendicontazione finale (nel 2022);</li> </ul> </li> <li>- Per i gestori privati: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 1° quota del contributo, al raggiungimento di uno S.A.L. del 30% (nel 2022);</li> <li>o 2° quota del contributo, a seguito della rendicontazione finale del progetto finanziato (nel 2022).</li> </ul> </li> </ul> <p>Il mutuo ICS sarà erogato agli Enti locali alle date di entrata in ammortamento disciplinate dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), mentre, per i soggetti diversi dagli Enti locali, il mutuo sarà erogato a Stati di Avanzamento Lavori.</p>

	<p>Il contributo in conto interessi sarà erogato direttamente all'Istituto per il Credito Sportivo alla scadenza delle rate del mutuo che, quindi, saranno pagate dal mutuatario al netto dell'agevolazione concessa.</p> <p>Il premio annuo dovuto per la Garanzia rilasciata dal Fondo ex-Lege 289/2002 sarà a carico del mutuatario.</p>
--	---